

- **Oggetto:** Fwd: Nomina Rappresentante di lista - lista Cisl elezioni CSPI - precisazioni.
- **Data ricezione email:** 02/05/2024 10:18
- **Mittenti:** SINDACATO CISL SCUOLA FERRARA - Gest. doc. - Email: cislscuola_ferrara@cisl.it
- **Indirizzi nel campo email 'A':**
- **Indirizzi nel campo email 'CC':**
- **Indirizzo nel campo 'Rispondi A':** CislScuola Ferrara <cislscuola_ferrara@cisl.it>

Testo email

Ai Dirigenti Scolastici
Istituti della provincia di Ferrara

Oggetto: Nomina Rappresentante di lista - lista Cisl Elezioni CSPI - precisazioni.

La scrivente Organizzazione Sindacale è con la presente ad inviare alcune precisazioni previste dall'Ordinanza Ministeriale n. 234 del 5 dicembre 2023 riguardante la Indizione delle Elezioni del CSPI.

Per quanto riguarda la funzione di Rappresentante di lista la nomina è già stata comunicata alla Vostra Scuola tramite PEC,

perchè, come prevede l'Ordinanza all'art. 29, è il presentatore di lista che ha regolarmente nominato e comunicato i nominativi al Presidente della Commissione Centrale, ai Coordinatori dei Nuclei Elettorali Provinciali e Regionali e ai Presidenti delle Commissioni elettorali d'Istituto.

Tale nomina arrivata via PEC alle Scuole deve essere anche pubblicato all'Albo (senza dati sensibili) e comunicato al personale interessato nominato all'interno dell'Istituto come Rappresentante di Lista nella giornata del 7 maggio 2024 delle elezioni del CSPI per la durata delle votazioni e spoglio (n. 1 per scuola per quanto riguarda le liste CISL SCUOLA).

Riposi compensativi ai rappresentanti di lista e ai componenti la commissione elettorale: l'articolo 17 comma 5 (componenti commissioni elettorali) e l'articolo 29 comma 4 (rappresentanti di lista) recitano testualmente che ad entrambi "è riconosciuto il riposo compensativo, secondo la normativa contrattuale di riferimento". Ciò vuol dire che non si deve fare riferimento alle norme di legge che regolano la funzione di tali soggetti alle elezioni politiche o amministrative (queste contemplano esclusivamente il recupero della giornata festiva) ma alle norme contrattuali. E' quindi evidente che le ore aggiuntive prestate dal personale (quelle effettivamente indispensabili) sono recuperabili in base al principio giuridico della autonomia organizzativa e a quello contrattuale che contempla lo svolgimento dell'attività lavorativa in maniera flessibile anche plurisettimanale con il conseguente recupero delle ore aggiuntive prestate (Art.65 ccnl 19/21 e art. 54 ccnl 2006/2009 per il personale ata e art. 43 comma 9 ccnl 19/21 per i docenti).

In attesa di gentile e sollecito riscontro si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale Territoriale
Anna Cavallini